



## ALLEGATO A alla Dgr n. 441 del 31 marzo 2015

**REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 - articolo 85 undecies  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2257 DEL 25 LUGLIO 2003  
e successive modificazioni ed integrazioni****Bando per la concessione dei diritti di impianto  
prelevati dalla “Riserva regionale”**

Il presente bando di selezione è finalizzato all’assegnazione di diritti di impianto, prelevati dalla riserva regionale, per la realizzazione di vigneti le cui produzioni abbiano la possibilità di essere commercializzate, nonché favorire lo sviluppo di imprese viticole dotate di adeguate superfici, tutto ciò allo scopo di promuovere ulteriormente la politica regionale di “qualità” per il settore vitivinicolo.

Di seguito si riportano i criteri per l’assegnazione dei diritti di impianto prelevati dalla “Riserva regionale”, istituita ai sensi dell’articolo 85 undecies del regolamento CE 1234/2007, secondo le modalità recate dal punto 2 della deliberazione n. 2257, del 25 luglio 2003.

La concessione dei diritti d’impianto è prevista con il meccanismo della domanda a concorso, nell’ambito di un procedimento a graduatoria attuato tramite bando specifico.

La concessione avviene sulla base della posizione assunta dalle domande nelle specifiche graduatorie in ordine decrescente, fino all’esaurimento delle superfici disponibili. Tale posizione è determinata in base a parametri oggettivi predeterminati.

La ricezione delle domande, gli adempimenti istruttori, gli accertamenti e le verifiche necessarie per la concessione dei diritti sono di competenza dell’AVEPA, giusto quanto previsto dalla legge regionale del 9 novembre 2001 n. 31, “Istituzione dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura” e dai successivi atti di applicazione, mentre è di competenza della Sezione Competitività sistemi agroalimentari la tenuta della Riserva e la contabilizzazione delle superfici che determinano una diminuzione o l’ incremento della dotazione complessiva della Riserva stessa.

La presente iniziativa é conforme agli indirizzi di politica vitivinicola regionale relativi alla valorizzazione delle produzioni di qualità e di tutela dell’immagine dell’origine delle stesse, l’iniziativa inoltre si inquadra nella più complessa azione di promozione complessiva dei prodotti che meglio rappresentano l’agroalimentare veneto.

Gli impianti devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti minimi tecnico-colturali definiti dalla Regione del Veneto per ciascun bacino omogeneo di coltivazione della vite (di cui al Programma di ristrutturazione e riconversione dei vigneti), e riguardano le varietà, le forme di allevamento e la relativa densità d’impianto, nonché i parametri specifici definiti per ciascuna denominazione d’origine.

Nell’assegnazione delle superfici attualmente disponibili nella Riserva regionale si tiene conto delle finalità di cui al punto 1 della deliberazione, di cui il presente allegato è parte integrante:

Tabella delle utilizzazioni delle superfici (Tab. 1)

	<i>descrizione</i>	<i>ettari</i>
1.1	Superfici destinate al potenziamento delle aziende viticole/vitivinicole	455.71.37
1.2	Superfici destinate alla realizzazione di vigneti atti anche alla produzione di marze della categoria certificato	30

**1) Superficie totale messa a bando**

La superficie totale della Riserva Regionale messa a bando per la realizzazione di vigneti atti a produrre vini che hanno la possibilità di essere commercializzate è di 485.71.37 ettari.

**2) Soggetti richiedenti e destinatari del diritto**

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile

**3) Requisiti del richiedente**

All'atto della pubblicazione del presente provvedimento il richiedente deve condurre una azienda (UTE) con una superficie vitata minima aziendale (compresi i diritti di reimpianto in portafoglio) pari ad almeno il 20% se la SAU è fino a ha 5 e pari al 10% della SAU se superiore a ha 5; con una soglia minima di superficie vitata di 5000 mq in area collinare e 10.000 mq in pianura.

Il conduttore all'atto della presentazione dell'istanza deve avere in conduzione superficie sufficiente per realizzare l'impianto delle viti in relazione alla superficie richiesta.

Per la classificazione delle aree di collina e pianura, si fa riferimento alle tabelle ISTAT rinvenibile al seguente link: ([http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/comuni/archivo/elenco\\_comuni\\_italiani\\_30\\_giugno\\_2010.xls](http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/comuni/archivo/elenco_comuni_italiani_30_giugno_2010.xls)). Si considera un'azienda di collina quando almeno il 50 % della SAU ed il centro aziendale ricadono in tale zona.

**4) L'azienda condotta dal soggetto richiedente, all'atto della pubblicazione del presente provvedimento, deve presentare le seguenti condizioni e requisiti obbligatori**

- Essere in regola:
  - con le norme che disciplinano gli impianti di viti e la tenuta ed aggiornamento dello schedario viticolo veneto (regolamento (CE) 1234/2007 – DM 27 luglio 2000 – DM 16 dicembre 2010 – deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003 e successive disposizioni applicative e relativi aggiornamenti);
  - con le disposizioni riguardanti le dichiarazioni di produzione unificata uva e vino e giacenza prodotti vinicoli (regolamento (CE) 436/2009 – DM 16 dicembre 2010 - e successive modificazioni ed integrazioni);
  - con le disposizioni riguardanti gli obblighi derivanti dallo smaltimento dei sottoprodotti della vinificazione (regolamento (CE) 436/2009 – DM 27 novembre 2008 – deliberazione della Giunta regionale n. 2015/2014 - e successive modificazioni ed integrazioni);
- Avere dato attuazione alle disposizioni ed ai vincoli imposti dalla normativa regionale in materia di evoluzione del potenziale viticolo (deliberazione della Giunta regionale n. 2257/03);
- Non avere ceduto alcun diritto di reimpianto nei 5 anni precedenti.

Sono pertanto escluse dall'assegnazione dei diritti di cui al presente bando le aziende che non abbiano rispettato le predette disposizioni o non abbiano i predetti requisiti.

**5) Superficie dei diritti d'impianto da concedere e relativa destinazione produttiva**

Tenuto conto che il panorama viticolo regionale presenta realtà alquanto diversificate in ordine alla intensità viticola, alla specializzazione aziendale e all'orientamento commerciale delle produzioni vinicole, in considerazione anche degli obiettivi delle politiche economiche aziendali si procedere come segue.

Per quanto riguarda la superficie da destinare al "potenziamento delle aziende viticole/vitivinicole" di cui al punto 1.1 della Tab. 1 si ritiene:

- a) di riservare ettari 20 all'area viticola bellunese per le produzioni DOP e IGT del territorio da realizzarsi da parte di imprese che hanno sede legale in provincia di Belluno,
- b) di destinare i rimanenti ettari unicamente all'impianto di superfici atte alla produzione di vini a DOP e/o IGP prodotti in tutto il Veneto. Non possono partecipare le aziende che concorrono alla riserva di diritti di cui alla precedente lettera a).

Nel caso il diritto sia destinato all'impianto di varietà di viti atte alla produzione di vini DOC "Prosecco" o DO "Valpolicella", AVEPA è tenuta comunque a dare applicazione alle disposizioni vigenti che sospendono l'iscrizione dei vigneti dallo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazioni dei predetti vini entro i limiti previsti nel sistema informativo della succitata Agenzia.

Relativamente alla superficie di cui al punto 1.2, della Tab. 1, gli impianti sono atti sia a produrre vini DOP e/o IGP richiesti dal mercato sia a produrre materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del DM 8 febbraio 2005

“norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite” e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare alla produzione di barbatelle innestate di categoria certificata.

In tal caso il richiedente oltre ad essere conduttore ai sensi di quanto stabilito in premessa deve essere altresì abilitato all'attività vivaistica viticola ai sensi della predetta normativa.

**6) Formulazione graduatorie per individuare i conduttori a cui concedere i diritti d'impianto prelevati dalla Riserva regionale con riferimento ai punti 1.1 e 1.2 della Tab. 1 - priorità e preferenze**

In relazione alle condizioni di priorità stabilite dal presente provvedimento si indicano i seguenti elementi di valutazione per la superficie da attribuire di cui al punto 1.1:

<b>1. - Incidenza della rivendicazione</b>		punti
a	conduttore che ha rivendicato a DOCG o DOC un quantitativo di uva pari ad almeno il 60% della produzione totale aziendale	10
b	conduttore che ha rivendicato a DOCG o DOC un quantitativo di uva compreso tra il 30% ed il 59.99% della produzione totale aziendale	8
c	conduttore che ha rivendicato a DOCG o DOC un quantitativo di uva inferiore al 30% della produzione totale aziendale	6
d	conduttore che non ha rivendicato le proprie uve a DOCG o DOC	4

<b>2. - Specializzazione aziendale</b>		punti
a	azienda con superficie a vigneto superiore all'80% della SAU	5
b	azienda con superficie a vigneto compresa tra il 50% e il 79.99% della SAU	3
c	azienda con superficie a vigneto compresa tra il 30% e il 49.99% della SAU	2

<b>3. - Caratteristiche del conduttore richiedente</b>		punti
a	Imprese condotte da giovani agricoltori iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (D.Lgs. 99/2004) o di Coltivatore Diretto (L. 9/63, art. 2).	4
b	Imprese condotte da imprenditori agricoli iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (D.Lgs. 99/2004) o di Coltivatore Diretto (L. 9/63, art. 2)	2

Nel caso di subentro avvenuto dopo il 1 settembre 2014, per quanto riguarda il punto 1. “incidenza della rivendicazione” si tiene conto della % rivendicata dal precedente conduttore.

Per quanto riguarda le superfici da attribuire di cui al punto 1.2 della Tab. 1 le condizioni di priorità sono così integrate:

<b>4. - Incidenza della produzione di materiale della categoria “certificata” prodotta in Veneto</b>		punti
a	impresa vivaistica che ha prodotto almeno il 80% di barbatelle della categoria “certificato” sulla produzione totale riferita all'ultima denuncia	10
b	impresa vivaistica che ha prodotto un quantitativo di barbatelle della categoria “certificato” compreso tra il 60% e il 79.99% rispetto alla produzione totale riferita all'ultima denuncia	8
c	impresa vivaistica che ha prodotto un quantitativo di barbatelle della categoria “certificato” compreso tra il 40% e il 59.99% rispetto alla produzione totale riferita all'ultima denuncia	6
d	impresa vivaistica che ha prodotto un quantitativo di barbatelle della categoria “certificato” inferiore al 40 % rispetto alla produzione totale riferita all'ultima denuncia	4

Sarà stilata una graduatoria per ciascuna delle finalità di destinazione di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 della Tab. 1 secondo il punteggio delle priorità e preferenze fino esaurimento della superficie prevista dal presente bando.

A parità di punteggio, le graduatorie sono stilate in ordine decrescente di data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita). Nel caso di società di persone o di cooperative agricole, la domanda verrà inserita in graduatoria con la data di nascita del socio amministratore più giovane, nel caso di società di capitali con la data di nascita dell'amministratore o del socio amministratore.

Nella predisposizione dell'istanza il richiedente dovrà indicare, per ciascuna categorie, una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti per tale categoria.

I titoli di punteggio e preferenza non possono essere oggetto di modifiche da parte del richiedente successive alla presentazione della domanda.

Per la categoria 1. l'incidenza della rivendicazione è calcolata in base ai dati riportati nella dichiarazione unificata di rivendicazione delle uve, nel quadro denominato “dettaglio riepilogo raccolta uve”. Il richiedente può indicare nella domanda il dato relativo ad una delle ultime tre vendemmie (2012 o 2013 o 2014).

Per la categoria 3. "caratteristiche del conduttore dell'impresa" si intende:

- a) per giovane agricoltore, l'imprenditore agricolo che, al momento della presentazione della domanda, abbia un'età compresa fra i 18 anni e i 39 anni. Nel caso di società di persone, di cooperative agricole di produzione che svolgono attività di coltivazione del terreno e/o allevamento, di società di capitali, i requisiti dell'età e dell'iscrizione alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di IAP o di CD deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore che ha sottoscritto la domanda di concessione dei diritti di impianto.
- b) nel caso di società di persone, di cooperative agricole di produzione che svolgono attività di coltivazione del terreno e/o allevamento, di società di capitali, il requisito di iscrizione alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di IAP o di CD deve risultare in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore che ha sottoscritto la domanda di concessione dei diritti di impianto

#### **7) Superficie minima e massima da attribuire**

La superficie minima oggetto della richiesta ed attribuibile, è di 3000 mq.

La superficie massima del diritto da attribuire a ciascun soggetto avente i requisiti, è fissata in prima istanza nel limite di 10.000 mq. Qualora, terminata l'attribuzione dei diritti, le graduatorie presentino ulteriori disponibilità di superficie, AVEPA provvederà ad autorizzare anche le eventuali richieste eccedenti riguardanti le istanze poste in graduatoria fino ad un massimo comunque di 30.000 mq.

Le superfici assegnate per cui non è stato effettuato nei termini previsti il pagamento del corrispettivo (capitolo 8), saranno riassegnate, sulla base del punteggio di graduatoria e sequenzialmente:

1. alle domande ammesse e non rientranti tra le assegnabili per mancanza di diritti;
2. alle domande già assegnatarie per le superfici eccedenti la superficie di 10.000 mq e fino ad un massimo comunque di 30.000 mq

Le superfici che, al termine della assegnazione, non risultano comunque utilizzate, anche dopo l'adeguamento sopra indicato, ritornano alla Riserva regionale mediante comunicazione di AVEPA alla Sezione competitività sistemi agroalimentari che provvede alla ricontabilizzare la superficie nella Riserva medesima.

#### **8) Importo euro per ettaro che è tenuto a versare il soggetto destinatario del diritto d'impianto**

Il corrispettivo che i conduttori sono tenuti a pagare per avere riconosciuti i diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale è pari a 5.000,00 Euro per ettaro, ad esclusione delle superfici da realizzarsi in provincia di Belluno (come previsto nel punto 5a) il cui importo è stabilito in 2.000,00 Euro.

#### **9) Obblighi del soggetto a cui sono attribuiti i diritti di impianto**

Il conduttore è tenuto a:

- ↳ realizzare il vigneto entro il termine massimo delle due campagne vitivinicole successive a quella della assegnazione del diritto
- ↳ eseguire l'impianto delle viti (sesto, forma allevamento, varietà, ecc.) in conformità alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- ↳ adempiere alle disposizioni inerenti alla tenuta ed aggiornamento dello schedario viticolo veneto ai sensi della deliberazione n. 2257/2003 e successivi provvedimenti di aggiornamento e adeguamento delle procedure.

#### **10) Tempistica procedimento**

Scadenza bando	<i>30 gg dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto</i>
Ricevibilità	<i>5 giorni lavorativi dalla scadenza bando</i>
Ammissibilità ed assegnabilità	<i>75 giorni dalla scadenza bando</i>
Comunicazione assegnabilità	<i>15 giorni dalla ammissibilità</i>

Pagamento dei corrispettivi	<i>entro 30 gg dalla comunicazione di AVEPA</i>
assegnazione del diritto	<i>entro 30 gg successivi al pagamento</i>
realizzazione del vigneto	<i>entro il termine massimo delle due campagne vitivinicole successive a quella della assegnazione del diritto</i>

### 11) Disposizioni generali

La ditta richiedente potrà presentare una sola domanda ed essere autorizzata per una sola delle finalità di utilizzazione del diritto di cui alla Tab. 1.

L'istanza intesa ad ottenere la concessione di diritti di impianto prelevati dalla "Riserva regionale" deve essere presentata ad AVEPA, secondo le modalità e la modulistica stabilite dalla medesima Agenzia, tenuto conto della tempistica definita al precedente Capitolo 10).

Il modello di domanda dovrà contenere tutte le informazioni utili alla definizione della ammissibilità, della graduatoria e dell'utilizzo del diritto assegnabile, anche in relazione al rispetto dei requisiti minimi tecnico-colturali definiti dalla Regione del Veneto per ciascun bacino omogeneo di coltivazione della vite (di cui al Programma di ristrutturazione e riconversione dei vigneti), e riguardano le varietà, le forme di allevamento e la relativa densità d'impianto, nonché i parametri specifici definiti per ciascuna denominazione d'origine .

A conclusione della fase di ricevibilità, AVEPA procede:

1. all'istruttoria delle domande al fine della redazione dell'elenco per ciascuna finalità di utilizzo delle aziende ammissibili in ordine di priorità e preferenza;
2. alla comunicazione alle ditte interessate della superficie assegnabile, dell'importo da pagare, degli estremi di pagamento e della comprova dello stesso, nonché della revoca della assegnabilità in mancanza del pagamento nei termini prescritti.
3. all'assegnazione definitiva del diritto previa comprova del pagamento

Pervenute le quietanze, AVEPA inserisce nello schedario viticolo veneto ciascuna ditta, il rispettivo titolo d'impianto.,

### 12) Obblighi e vincoli

E' fatto obbligo di utilizzare nell'impianto prioritariamente materiale di moltiplicazione vegetale della categoria "certificato", (come attestato nel "passaporto" rilasciato dall'azienda vivaistica che ha fornito il materiale) è tuttavia ammesso anche quello della categoria "standard" nei casi in cui la disponibilità per talune varietà lo rendano necessario, oppure laddove la coltivazione di taluni particolari biotipi è un fattore tradizionale e di qualità; in ogni caso la scelta del materiale da mettere a dimora deve essere in funzione del maggior pregio qualitativo del vino.

Ad avvenuta realizzazione dell'impianto e adempiuto alle disposizioni di cui sopra, il conduttore, utilizzando l'apposito modello, secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2257/03 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle procedure di AVEPA, presenta la comunicazione di fine lavori e di contestuale iscrizione della superficie vitata allo schedario.

Il soggetto a cui è stato concesso il diritto d'impianto deve mantenere la destinazione produttiva del vigneto per la denominazione o l'indicazione per la quale è stato autorizzato per almeno cinque campagne a far data dalla campagna di registrazione del vigneto allo Schedario vitivinicolo veneto.

Nel caso in cui durante il periodo di vincolo il soggetto a cui è stato attribuito il diritto intenda trasferire l'azienda a terzi, ne deve dare comunicazione preventiva ad AVEPA allegando la dichiarazione di assunzione degli impegni da parte del subentrante. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, viene avviata nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca della concessione del diritto, conclusa la quale l'impianto è considerato, dal momento di tale chiusura, illegale ai sensi delle disposizioni vigenti.

Qualora il conduttore a cui è stato concesso il diritto, salvo le cause di forza maggiore (art. 2 Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013), non dovesse rispettare le prescrizioni del presente bando in ordine alla permanenza dei requisiti e vincoli riportati nel diritto, si procederà alla revoca della concessione del diritto; l'impianto sarà da considerarsi, da tale revoca, illegale ai sensi delle disposizioni vigenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle norme vigenti che regolano la produzione ed il controllo dello sviluppo del potenziale viticolo.